

151/2024
Sent. / Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **79727** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 10.10.2022 dal Sig. XX (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Fratelli Rosselli, presso lo studio dell'Avv. Mario Orsini che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

contro

- **Ministero dell'Interno** - in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- **Direttore della II Divisione del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza** - domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, nessuno è presente per la parti.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro il provvedimento n. 3454/17 dell'11.04.2017 della Divisione II del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Sociale – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che ha respinto l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo dell'infermità: *“esiti di lesione menisco mediale ginocchio DX, trattata con meniscectomia artroscopica e residuo impegno funzionale”* conseguente ad un infortunio occorso, in data 19.10.2009, mentre stava svolgendo regolare servizio e per causa dello stesso.

Nel ricorso viene descritta la dinamica dell'infortunio, refertato anche dal competente Ufficio Sanitario dell'Amministrazione di appartenenza, e viene rappresentato che:

- in data 10.12.2009, il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra indicata infermità e dell'equo indennizzo;
- con verbale A71210617 del 25.07.2013, il Centro Militare di Medicina Legale di Roma giudicava le menomazioni relative alle suddette infermità ascrivibili, ai fini dell'equo indennizzo, alla Tab. B max.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- successivamente, in merito alla richiesta di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 132/2015 del 07.05.2015, riconosceva l'infermità lamentata non dipendente da *“fatti di servizio, in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l'incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante tale da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto”*.

- il Ministero dell'Interno, quindi, con il sopra citato provvedimento dell'11.04.2017 rigettava l'istanza di riconoscimento di dipendenza dalla causa di servizio e di equo indennizzo.

Il ricorrente contesta le conclusioni della valutazione effettuata dal Comitato di verifica per le cause di servizio in quanto non avrebbe tenuto in debito conto dei referti redatti dal Medico Capo della Polizia di Stato e dalla CMO di Roma, né delle effettive condizioni di servizio nelle quali il ricorrente stesso ha prestato la propria attività lavorativa. Per questi motivi, il ricorrente chiede venga riconosciuto che le infermità patite siano dipendenti da causa di servizio ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire la pensione privilegiata al momento del pensionamento; in via istruttoria, viene richiesta consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con memoria depositata in data 19.09.2023, si è costituito il Ministero dell'Interno che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Giudice posto che il provvedimento contestato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in questa sede concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo che è ricompreso nella giurisdizione del giudice amministrativo.

A questo proposito, la controparte osserva che avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha già proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio; ricorso che è stato dichiarato perento con provvedimento del 04.01.2023.

Il Ministro dell'Interno eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. atteso che il ricorrente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata che, però, non è stata ancora richiesta essendo il dipendente ancora in servizio; nel merito, ritiene la pretesa non fondata e si oppone alla richiesta di CTU.

All'udienza odierna, nessuno è comparso per le parti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte sull'assunto che il provvedimento contestato in questa sede concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'attribuzione dell'equo indennizzo, presupposto sul quale si fonda anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Sul punto, infatti, va osservato che oggetto della domanda non è l'accertamento del diritto all'equo indennizzo ma il riconoscimento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, dipendenza che è stata esclusa con il provvedimento impugnato.

Va quindi affermata la giurisdizione di questa Corte.

2. In ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite con la recente sentenza n. 12/2023/QM che, proprio in un caso simile alla fattispecie in esame, dopo aver richiamato la *ratio* dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che subordina la tutela giudiziaria all'esaurimento della pertinente procedura amministrativa, ha affermato che *"è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata"*.

Nella sentenza viene, infatti, precisato che la norma che prevede l'inammissibilità del ricorso, su domande per le quali non si sia preliminarmente provveduto in via amministrativa, concerne quei provvedimenti concernenti il trattamento pensionistico la cui spettanza non è l'effetto automatico di una previsione di legge, ma è subordinato al positivo esito di un iter volto alla valutazione della ricorrenza delle condizioni cui la legge ne subordina la fruizione: in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

questo caso, *“la tutela giudiziaria è condizionata all’esaurimento della pertinente procedura amministrativa”*.

Anche nel caso di esame, può essere affermato, come si legge nella sentenza delle Sezioni riunite 12/2023/QM che *“un provvedimento che ha esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della lamentata infermità da causa di servizio è incontestato che vi sia: infatti è stato oggetto di impugnazione il decreto ministeriale che ha negato la sussistenza della relazione causale tra la patologia e il servizio svolto. Ciò induce a ritenere pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell’azione”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata e va, quindi, respinta.

3. Nel merito e con riguardo alla impugnata determinazione prot. n. 3454/17 dell’11.04.2017, si ritiene che, ai fini di una più informata ed avveduta giustizia, occorra interpellare l’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute in Roma, qualificato organo sanitario pubblico, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale dovrà essere trasmessa copia della documentazione medica ed amministrativa presente nel fascicolo processuale.

In particolare, il predetto Ufficio medico-legale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, è chiamato ad esprimere collegialmente il

proprio motivato parere entro centottanta giorni dal ricevimento della presente sentenza-ordinanza sul seguente quesito:

- se l'infermità "*esiti di lesione menisco mediale ginocchio DX, trattata con meniscectomia artroscopica e residuo impegno funzionale*", lamentata dal ricorrente, possa considerarsi, in base ai criteri ritenuti più adatti alla patologia in argomento, dipendente dal servizio prestato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione. L'Ufficio Medico Legale provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Ufficio Medico Legale è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere la documentazione così acquisita.

Con facoltà per la parte privata di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche.

A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale della presente Sentenza-Ordinanza al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e all'Ufficio Medico Legale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione all'Ufficio Medico Legale degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Spese al definitivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica:

- respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
11.04.2024
11:04:25
GMT+01:00



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
identificativi
dell'interessa
to,
dell'art.
c. 3

D.Lgs.

3